

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FIERA

ORGANIZZAZIONE E SCOPI

ART. 1 - La Ditta Etna Eventi Management, organizza Fiere e manifestazioni per la promozione e commercializzazione di prodotti artigianali, agro-alimentari, commerciali e turistici, locali e stranieri, con particolare riferimento alle attività della Regione Sicilia.

PARTECIPANTI

ART. 2 - Possono partecipare alla manifestazione gli operatori in qualità di produttori, rappresentanti o commercianti, nonché i fornitori di servizi, gli enti, i consorzi, le associazioni e le istituzioni in genere le cui attività sono comunque connesse agli scopi della rassegna.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ART. 3 - La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, con la chiara descrizione di tutti i dati richiesti e l'esplicita incondizionata accettazione senza riserva alcuna delle norme del Regolamento della manifestazione e di ogni altra eventuale disposizione che la Ditta si riserva di emanare per il migliore svolgimento della manifestazione stessa. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o, se trattasi di società, dal suo legale rappresentante e deve recare in calce il timbro con l' intestazione commerciale o ragione sociale. La domanda deve essere corredata di certificato della Camera di Commercio, competente territorialmente, rilasciato nell'anno corrente o documento equipollente secondo il Paese d'appartenenza, rilasciato ai sensi di legge, nonché dell'acconto di importo specificato nel modulo di adesione. Le domande non accompagnate dall'importo predetto saranno archiviate non essendo valide agli effetti della prenotazione dei posteggi. Sull'accettazione della domanda la Ditta decide insindacabilmente, senza obbligo di motivazione. Il saldo di quanto dovuto per la partecipazione, dovrà pervenire alla Ditta prima dell'inizio della manifestazione.

ACCETTAZIONE

ART. 4 - Le domande di partecipazione, salvo il parere inappellabile della Ditta in merito al loro accoglimento, saranno accettate fino alla copertura degli spazi disponibili. In linea di massima i posteggi saranno assegnati secondo l'ordine di arrivo delle domande suddette. La Ditta si riserva la facoltà di accordare o meno il numero dei posteggi richiesti fermo restando che, essendo l'esposizione articolata per settori merceologici, gli stand verranno comunque assegnati nel settore merceologico di competenza in relazione alle indicazioni fornite dall'aspirante espositore nella domanda di partecipazione.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

ART. 5 - Qualora motivi di legittima comprovata impossibilità non consentissero all'espositore di partecipare alla manifestazione, lo stesso potrà richiedere lo scioglimento dell'impegno mediante lettera raccomandata R.R., indirizzata alla Sede della Ditta organizzatrice, entro e non oltre l'ottavo giorno precedente l'inaugurazione della manifestazione. In tal caso la somma versata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione sarà trattenuta dalla Ditta a titolo di indennizzo, salvo ogni altro eventuale diritto. Se la rinuncia avvenisse successivamente, l'espositore sarà tenuto al pagamento dell'intero importo dovuto, restando in facoltà della Ditta richiedere il rimborso di maggiori danni diretti ed indiretti. Sulla valutazione delle cause che impediscono all'espositore di partecipare alla manifestazione giuricherà in modo inappellabile la Ditta Organizzatrice.

TARIFFE

ART. 6 - Le tariffe dei posteggi sono riportate sulla domanda di partecipazione.

PAGAMENTI

ART. 7 - A seguito della comunicazione - anche per via telefonica - da parte della Ditta Organizzatrice, della assegnazione del posteggio richiesto, l'espositore dovrà provvedere al versamento del residuo importo, a saldo di quanto previsto nella domanda di adesione, detratto l'acconto versato, entro e non oltre otto giorni precedenti l'inaugurazione della manifestazione stessa.

POSTEGGI

ART. 8 - La Ditta decide insindacabilmente sull'assegnazione degli spazi espositivi, essendo l'assegnazione dei posteggi, infatti, di esclusiva competenza della Ditta. Le richieste formulate dallo

Espositore all'atto della presentazione della domanda di ammissione si intendono indicative e non impegnano la Ditta, né possono in alcun modo condizionare la domanda di ammissione. Gli spazi espositivi vengono assegnati ai partecipanti alla manifestazione nell'ambito delle aree merceologiche delimitate dalla Ditta in relazione ai criteri organizzativi della manifestazione stessa. Per esigenze tecniche, la Ditta ha facoltà di assegnare altri spazi non compresi nelle predette aree o di ridurre lo spazio espositivo già assegnato. In tali casi nulla è dovuto all'Espositore a titolo di risarcimento, salvo il conguaglio per l'eventuale riduzione dello spazio espositivo già assegnato. Gli spazi espositivi vengono messi a disposizione degli Espositori il giorno prima dell'apertura della manifestazione ed il loro allestimento deve essere definito entro le ore 14 del giorno dell'apertura della mostra. La mancata occupazione degli spazi entro la predetta ora del giorno di inaugurazione, verrà considerata rinuncia a partecipare alla manifestazione con facoltà della Ditta di disporre dello spazio secondo le proprie esigenze e senza alcun rimborso all'Espositore. E' vietato accantonare materiali al di fuori dello spazio espositivo assegnato. Al termine della manifestazione l'Espositore è tenuto a riconsegnare all'Ente gli spazi espositivi nello stato in cui si trovavano all'atto della loro occupazione. Gli eventuali ripristini per danni arrecati sono eseguiti direttamente a cura della Ditta e la relativa spesa viene addebitata all'Espositore.

ALLESTIMENTI E INSEGNE

ART. 9 - La Ditta mette a disposizione degli Espositori, stands e/o spazi espositivi delimitati a pavimento. Le ditte interessate ad allestire il proprio posteggio o ad apporre insegne e cartelli, potranno agire solo nei limiti ed all'interno degli spazi loro assegnati ed ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli ed insegne rimarrà esclusivamente a carico dell'espositore medesimo, il quale esonera espressamente l'Organizzazione per tutti i danni eventualmente provocati a sé stesso, ai suoi dipendenti o a terzi. E inoltre esclusa per la Ditta Organizzatrice ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o espositrice committente. I materiali utilizzati per gli allestimenti devono essere conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi ed in particolare a quanto prescritto dal D.M. 6/7/1983 relativo alle "Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi" ecc. e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto elettrico relativo all'allestimento dovrà essere realizzato conformemente alle norme CEI sugli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo. E' assolutamente vietato eseguire opere che arrechino danni ai posteggi ed alle attrezzature ed agli impianti della Fiera. In particolare, non sono consentite modifiche alle strutture degli allestimenti tipo e mutamenti di colore. E' vietata la posa di materiale di allestimento ed espositivo che impedisca l'accesso alle cassette antincendio, alle prese di corrente elettrica, ai collegamenti telefonici, ecc. Non è infine consentito l'utilizzo, per il sostegno dei richiami pubblicitari, delle strutture della Fiera, quali pali, pilastri, alberi, pareti, ecc.. Qualora in fase di allestimento lo stand viene posizionato in modo errato, l'Ente può, con propri mezzi e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento di tutto il materiale, addebitando all'Espositore tutti gli oneri ed eventuali danni.

IMPIANTI ELETTRICI

ART. 10 - I canoni di locazione dei posteggi sono comprensivi delle spese relative ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione di dotazione degli stands. La Ditta garantisce, per singolo posteggio, una fornitura di energia elettrica pari a 1 kW. E' facoltà degli espositori, in fase di presentazione della domanda di adesione, richiedere una maggiore potenza rispetto a quella minima garantita. In tal caso, la Ditta organizzatrice, ove sia possibile soddisfare la pre-

detta richiesta, ma senza alcun obbligo in tal senso da parte sua, comunicherà per iscritto l'eventuale esito favorevole della domanda. L'uso non autorizzato di macchinari e/o impianti elettrici, con impegno di potenza superiore a quanto convenuto, è assolutamente vietato. L'eventuale violazione del suddetto obbligo, comporterà l'immediata esclusione dell'espositore dalla Fiera, con incameramento da parte della Organizzazione, a titolo di indennizzo, delle somme dallo stesso già versate, salvo i maggiori danni.

PREVENZIONE INCENDI

ART. 11 - Tutti i materiali occorrenti per l'allestimento degli spazi espositivi devono essere incombustibili, ignifughi all'origine, ignifugati secondo le prescrizioni contenute nella Circolare del Ministero degli interni 6.7.83 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 I del 23.7.83, nonché secondo le prescrizioni del D.M. 26.6.84 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25.8.84. Ai fini della prevenzione degli incendi è vietato eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura nonché l'uso di fiamme libere; l'uso di materiali plastici (pannelli, lastre, espansi) che non siano di classe I; l'uso di tessuti in fibra sintetica non ignifugabile, vernici, pitture, collanti, ecc. non rispondenti alla classe I. Sul materiale combustibile si rende obbligatorio procedere con specifici trattamenti ignifughi.

PREVENZIONE INFORTUNI.

ART. 12 - L'Espositore è tenuto ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni (D.P.R. 27.4.1955 n. 547) e l'igiene del lavoro (D.P.R. 19.3.1956 n. 303), D.Lgs. 626/94 e successive. L'Espositore esonera la Ditta da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare al personale che collabora con l'Espositore stesso od ai visitatori per effetto dell'inosservanza delle predette norme. Le macchine esposte possono funzionare a condizione che non procurino disturbo agli espositori vicini o ai visitatori per rumori eccessivamente molesti, calore, vibrazioni, inquinamento da solventi, ecc. e purché siano provviste dei dispositivi di sicurezza conformi alle norme italiane in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. L'Espositore è responsabile penalmente e civilmente, in caso di negligenza o colpa grave, di ogni danno causato a chicchessia, direttamente da materiali o mezzi introdotti nel quartiere fieristico.

AUTORIZZAZIONI

ART. 13 - Per quanto concerne la vendita o l'eventuale offerta gratuita di degustazione di generi alimentari e prodotti gastronomici, fermo restando che l'Organizzazione non assume responsabilità alcuna, i responsabili degli stand dovranno preventivamente munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla legge. Restano a carico degli espositori tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

USCITA DELLE MERCI E DEI

MATERIALI

ART. 14 - Alla chiusura della manifestazione le merci esposte ed il materiale di arredamento potranno essere rimossi e trasportati fuori del quartiere fieristico, solo dopo aver richiesto ed ottenuto dalla Organizzazione il "buono di uscita" che sarà rilasciato unicamente a quanti saranno in regola con i pagamenti dovuti. Sarà consentita l'uscita della merce solo negli orari che saranno comunicati. Dopo la chiusura della manifestazione i posteggi dovranno essere sgomberati entro le ore 12 del giorno successivo la chiusura della Fiera. Trascorso inutilmente detto termine, i materiali si intendono abbandonati e l'Ente può disporre la rimozione, declinando ogni responsabilità e trasferendo all'Espositore inadempiente i

relativi rischi e addebiti.

GARANZIA REALE DEI CREDITI

ART. 15 - Le parti esplicitamente accettano la clausola che il mancato pagamento di quanto, a qualsiasi titolo, dovuto alla Ditta organizzatrice, dà alla medesima la facoltà di rivalersi anche sulle merci, attrezzature e quant'altro esposto dal partecipante inadempiente nel suo posteggio. La Ditta, pertanto, si riserva il diritto di ritenzione su quanto esistente nel recinto del quartiere fieristico e ciò in dipendenza del privilegio di cui all'art. 2764 del Codice Civile e dell'art. 696 del Codice di Procedura Civile.

ORARIO

ART. 16 - La manifestazione per il periodo della sua durata sarà aperta al pubblico in un orario che la Ditta si riserva di stabilire mediante tabelle affisse agli ingressi.

PULIZIA DEI POSTEGGI

ART. 17 - La Ditta provvede alla pulizia dei viali e dei corridoi. La pulizia dei posteggi è a carico degli espositori.

VIGILANZA ED ASSICURAZIONE

ART. 18 - L'Organizzazione provvederà nel proprio interesse e per le proprie esigenze ad un servizio di vigilanza notturna, nelle ore di chiusura della Fiera, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dell'arredamento dei singoli stands, delle campionature e delle merci esposte nei posteggi o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di detto materiale dovrà essere assicurato a spese e a cura di ciascun espositore contro tutti i rischi, non esclusi quelli degli incendi, allagamenti e infiltrazione di acqua piovana, mancata erogazione di energia elettrica nonché della responsabilità civile per incidenti a visitatori o a terzi, ivi compresi i dipendenti degli Espositori. L'espositore esonera comunque l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità per i predetti sinistri per qualsiasi ragione subiti o provocati.

PUBBLICITA'

ART. 19 - Nel proprio posteggio, e unicamente in esso, gli espositori possono svolgere azione pubblicitaria. Tutti gli allestimenti o richiami pubblicitari collocati e scritti fuori delle aree e superfici debitamente impegnate dall'Espositore, oltre ad essere sottoposti a preventiva autorizzazione, vanno soggetti al pagamento del relativo canone dell'imposta comunale. L'espositore autorizza esplicitamente la Ditta organizzatrice a utilizzare immagini e/o filmati del proprio stand o della propria esposizione a fini istituzionali.

INGRESSO E SOSTA AUTOVEICOLI

ART. 20 - Non è consentito in alcun modo l'ingresso ed il posteggio degli autoveicoli degli espositori nel recinto della Fiera. Eventuali spese di rimozione sono a carico dell'Espositore. Durante il periodo della manifestazione gli espositori avranno il diritto di introdurre attraverso gli ingressi di servizio eventuali merci soprappiù o destinate ad integrare l'assortimento e le scorte negli orari che la Ditta stabilirà.

DIVIETI

ART. 21 - A tutti gli espositori è assolutamente vietato:

- a) di rimanere o di lasciare i propri dipendenti nel quartiere fieristico durante le ore di chiusura;
- b) l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, ecc. o con mezzi vocali;
- c) l'esposizione dei prodotti non indicati, almeno genericamente, nella domanda di partecipazione;
- d) l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant o simili che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri espositori;
- e) la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- f) la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali e similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi;
- g) la propaganda ed i giudizi che possono suonare critica ed offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi; h) la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
- i) effettuare pubblicità per conto terzi;
- l) smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'ora di chiusura della manifestazione;
- m) fotografare, filmare o, comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli espositori interessati e della Organizzazione;
- n) l'esposizione di materiali o l'accantonamento di imballaggi al di fuori del posteggio;
- o) l'utilizzazione di strutture, portanti e non, dei padiglioni (pali, pilastri, pareti, travi, ecc.) per il sostegno di tabelle, allestimenti, ecc.;
- p) introdurre e lasciar permanere nel posteggio materiali infiammabili, materie esplosive, prodotti detonanti e pericolosi o, comunque, suscettibili di provocare danno o molestia;
- q) eseguire opere che deteriorino o manomettano i materiali, gli impianti e le attrezzature della Ditta;
- r) eseguire modifiche alle strutture ed agli allestimenti della Ditta o mutamenti di colore;
- s) effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
- t) applicare autoadesivi su qualsiasi struttura della Fiera.

La mancata osservanza delle su esposte disposizioni produce inadempimento contrattuale. Di conseguenza la Ditta Organizzatrice potrà applicare alle ditte espositrici inadempienti una penale da un minimo di €250,00 ad un massimo di €750,00, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

INADEMPIMENTO

ART. 22 In caso di inadempimento di quanto previsto dal presente Regolamento Generale e delle eventuali norme e disposizioni successive, la Ditta si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto - con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti - e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.

FORZA MAGGIORE

ART. 23 - In caso di forza maggiore e, comunque, per motivi indipendenti dalla volontà della Ditta Organizzatrice, la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la manifestazione soppressa. In tale eventualità, pertanto, la Etna Eventi Management non potrà essere citata per danni, a nessun titolo.

RECLAMI

ART. 24 - Qualsiasi reclamo concernente l'Organizzazione della Fiera o lo svolgimento di essa, sarà preso in considerazione solo se presentato per iscritto. Le decisioni che l'Organizzazione assumerà in merito saranno definitive e inappellabili.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 25 - L'Espositore, ai sensi del Decreto Legislativo N.196/03, dichiara di concedere alla Ditta Organizzatrice, il consenso al trattamento dei propri dati personali, autorizzandola espressamente ad inserirli nelle sue liste per l'invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale, nonché per i propri fini istituzionali, riservandosi di chiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione oppure di opporsi al loro utilizzo.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 26 - L'Etna Eventi Management si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. Le pubblicazioni della Ditta, contenenti norme e disposizioni, s'intendono ad ogni effetto parte integrante del presente Regolamento Generale.

FORO COMPETENTE

ART. 27 - Per qualunque, controversia attinente alla validità, formazione, interpretazione ed esecuzione di quanto previsto nel presente Regolamento, o comunque, afferente i rapporti tra espositori e Ditta Organizzatrice, è competente il Foro di Catania.

Per presa visione e accettazione incondizionata del regolamento generale.

_____ , li _____

Firma e timbro Ditta Organizzatrice

Firma e timbro Espositore

ETNA EVENTI MANAGEMENT
VIA MIRONE, 16 - 95029 VIAGRANDE (CT) - Tel. e Fax 095.7901168
www.etnaeventmanagement.it - info@etnaeventmanagement.it